



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Ufficio Sanatoria Edilizia – Unità di Progetto “ *Gestione del Territorio* “

Prot. n. 24451 del 09 DIC. 2015

Pratica Condono Edilizio n.35/95
Prot. n. 1461 del 24/01/1995

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 30 / 2015
(ART. 39 LEGGE 23 DICEMBRE 1994 N. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la domanda di sanatoria presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/95, introitata al protocollo generale al n. 1461 del 24/01/1995, Pratica n. 35/95, in ditta Ganci Salvatore nato a Biancavilla il 29/01/1951 ed ivi residente in via Monte Rosa n.48, in qualità di comproprietario, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria, relativa all'unità immobiliare composta di un Primo Piano adibito ad abitazione, facente parte di un edificio di maggior consistenza (piano terra) per il quale è stata presentata altra istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/95 pratica n. 34/95 del fabbricato sito in Biancavilla via Monte rosa n.48;
- **Vista** la nota in doppio per la trascrizione dell'atto di compravendita del 23/10/1980 rogato dal Notaio Dott. Michele Guzzardi registrato in Adrano al n. 18621, dal quale si evince che i proprietari del terreno sul quale sorge l'immobile abusivo sono i Sigg. Ganci Salvatore sopra generalizzato e Schillaci Giovanna nata a Catania il 12/12/1959;
- **Vista** la documentazione catastale dalla quale si evince che l'unità immobiliare oggetto di sanatoria è stata censita al N.C.E.U. al F. 36 part.1722 sub.2 Cat. A/7, P.T. – 1° via Monte Rosa s.n.
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 28/09/1995, con la quale il Sig. Ganci Salvatore, dichiara “di aver presentato istanza di sanatoria ai sensi della legge 724 art. 39, per il fabbricato sito nella via Monte Rosa n. 48, composto da piano terra e primo piano, nella qualità di proprietario, che i lavori di che trattasi sono stati iniziati nel Settembre del 1984 ed ultimati nel Febbraio del 1985 che i lavori sono finiti ed occupano una superficie di circa mq. 170, di avere diritto a godere dei benefici di cui all'art. 34 comma 3 legge 47/85;
- **Accertato** che l'istante ha titolo a richiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/95;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oblazione la somma di €.1.730,08, compresi interessi legali, così come da determinazione del Funzionario Responsabile del 13/02/2012 protocollo n. 3565;
- **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;
- **Visto** che l'interessato ha corrisposto, per oneri concessori la somma di €.1.590,69 compresi interessi legali, così come da determinazione del Funzionario Responsabile, sopra citata;
- **Vista** la relazione dell'Ufficio Sanatoria Edilizia - I Servizio della VI Area P.O. del 09/02/2012 “Parere favorevole al rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario ed inoltre della documentazione mancante;
- **Visto** il parere reso dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica - Azienda U.S.L. 3 - di Adrano: in data 21/05/2015 “Favorevole”;
- **Vista** l'autorizzazione, prot. n.11314 del 05/06/2015 allo scarico in pubblica fognatura dei reflui provenienti dai servizi igienici dell'immobile sito in Biancavilla via Monte Rosa n. 48 per il piano primo per uso domestico;
- **Visto** il Certificato di Idoneità Statica, redatto dall'Ing. Dott. Caruso Antonio iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 1436 depositato all'Ufficio del Genio Civile di Catania il 22/04/2015 al prot. n.68191;
- **Accertato** che le opere abusive adibite ad abitazione hanno una superficie complessiva, valutata ai sensi dell'articolo 51 della L. N. 47/85, pari a mq.165,68 (S.U.A mq. 143,30 + S.N.R. mq.37,30 X 0,6 = mq.22,38) ed un volume di mc. 518,00;
- **Viste** le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione del 30/03/2015 con le quali i Sigg. Ganci Salvatore e Schillaci Giovanna dichiarano che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/agosto 2010, n.136), come da ultimo modificato dal D.Lgs.15 novembre 2012, n. 218;

Via Vitt. Emanuele n.467 - 95033 Biancavilla - CT - Tel.Centralino 095/7600111



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Ufficio Sanatoria Edilizia – Unità di Progetto “ Gestione del Territorio “

- **Viste** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà del 30/03/2015 con le quali i Sigg. Ganci Salvatore e Schillaci Giovanna dichiarano di non essere sottoposti a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione e di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter, del Codice Penale;
- **Visto** l'Atto Unilaterale d'Obbligo o Convenzione stipulato in data 28/10/2015, registrato a Catania il 09/11/2015 al n.20486/1T, trascritto all'Agenzia Del Territorio di Catania servizio pubblicità immobiliare il 09/11/2015 al n. 43073 Reg. Generale e n. 28734 Reg. Particolare, redatto ai sensi dell'art. 34 della legge 28/12/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e art. 3 Legge 68/88, avente durata di anni 25 (venticinque) dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo, con il quale i Sigg Ganci Salvatore e Schillaci Giovanna dichiarano che l'immobile distinto in catasto al F36 part. 1722 sub.2, appartamento a piano primo, è adibito a loro prima abitazione e di applicare i prezzi di cessione e di locazione conformemente a quanto contenuto nello stesso atto Unilaterale d'Obbligo;
- **Considerato** che i lavori sono stati ultimati ai sensi della L.R. n. 26/86;
- **Rilevato**, che l'opera è suscettibile di sanatoria e che l'abuso realizzato ricade, nella fattispecie, nell'ipotesi di cui alla tipologia 2 della tabella allegata alla Legge 10 agosto 1985 n. 47 e che l'oblazione è stata determinata considerando l'opera in sanatoria adibita ad abitazione ;
- **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia dai quali risulta che il fabbricato ricade in zona “Piani si recupero” del P.R.G. vigente;
- **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 39 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visti** gli artt. 1 e 49 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni;

RILASCIA

Ai sensi dell'art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724, ai Sigg. **Ganci Salvatore** (c.f.:GNG SVT 51A29 A841V) nato a Biancavilla il 29/01/1951 e **Schillaci Giovanna**(c.f.: SCH GNN 59T52 C351 A) nata a Catania il 12/12/1959, coniugi, residenti in Biancavilla via Monte Rosa n. 48, in qualità di comproprietari, **LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA**, relativa all'unità immobiliare composta di un primo piano adibito ad abitazione facente parte di un edificio di maggior consistenza (piano terra) per il quale è stata presentata altra istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/95 (pratica n. 34/95) del fabbricato sito in Biancavilla via Monte rosa n.48; **distinta al N.C.E.U. al F. 36 part.1722 sub.2 Cat. A/7, P.T.-1°, via Monte Rosa s.n.**, in conformità alla documentazione prodotta nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le disposizioni delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. n. 71/78, della L. n. 47/85 dalla L.R. n. 37/85, dall'art. 39 della L. n. 724/94 e dall'art. 2 della L.662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Biancavilla li

09 DIC. 2015

Il Funzionario Responsabile

(Dott. Arch. Salvatore Grassano)



Il Responsabile U.P. “Gestione del Territorio”

(Arch. Maria Cristina Bisogni)